



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### Stagione Sportiva 2018/2019

### Comunicato Ufficiale n° 125 del 13 Marzo 2019

#### **1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro l' 11 marzo 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

##### **Collegio composto dai Sigg.ri :**

- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;  
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE;  
- Avv. Anna PIANE COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;  
in rappresentante dell'AIA-CRA: Sig.Vincenzo Nicoletti.

##### **RECLAMO n.44 della Società S.S.D. LA SPORTIVA CARIATESE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.45 S.G.S. del 31.01.2019 (squalifica calciatori IACOVINO Franco e MANICA Luigi fino al 30.1.2020, ammenda di € 200,00, omologazione risultato della gara Campionato Under 17 Real Neto – La Sportiva Cariatese del 26.1.2019).**

##### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentiti il Presidente della società reclamante e l'arbitro a chiarimenti;

##### RILEVA

le sanzioni in epigrafe venivano irrogate in prime cure per avere, a fine gara, i calciatori Iacovino Franco e Manica Luigi aggredito un calciatore avversario unitamente a propri compagni, facendolo cadere a terra e colpendolo con calci e pugni insieme agli altri.

La reclamante nega che gli episodi contestati abbiano avuto luogo e chiede pertanto l'annullamento delle sanzioni e la ripetizione della gara Real Neto - La Sportiva Cariatese del 26.1.2019.

Alla seduta del 18 febbraio 2019 veniva disposta la convocazione dell'arbitro a chiarimenti.

Nessuna censura può essere mossa al rapporto dell'arbitro che riporta gli eventi in maniera puntuale e circostanziata.

Nella seduta dell'11 marzo 2019, l'arbitro si diceva certo del verificarsi dell'episodio, riportato con dovizia di particolari, e dell'identità dei due calciatori indicati.

Il reclamo in relazione alla richiesta di ripetizione della gara deve essere dichiarato inammissibile in quanto non ha adempiuto alle prescrizioni dettate in materia dal C.G.S. dall'art. 46 comma 5 che impone - nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito - di inviare copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell'art. 38, comma 7. L'attestazione dell'invio deve essere allegata al reclamo.

Parimenti da rigettare il reclamo è nella parte in cui si impugna l'ammenda alla società La Sportiva Cariatese. La sanzione inflitta ai calciatori Iacovino e Manica può invece essere ridotta a tutto il 30.09.2019.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si chiede la ripetizione della Gara Real Neto – La Sportiva Cariatese; in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica ai calciatori IACOVINO Franco e MANICA Luigi fino a tutto il 30.9.2019;

rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

#### **RECLAMO n.59 della Società A.S.D. CITTA' DI COSENZA C5**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.117 del 21.02.2019 (punizione sportiva della perdita della gara Calcio a 5 "Serie C1" Città di Cosenza C5 – C.T.Maestrelli Calcio a 5 del 2.2.2019 con il punteggio di 0 - 6 per posizione irregolare del calciatore Riconosciuto Walter; squalifica per UNA giornata effettiva RICONOSCIUTO Walter; inibizione SGANGA Andrea fino al 20 marzo 2019; ammenda di € 100.00).**

E

#### **RECLAMO n.60 di RICONOSCIUTO Walter della Società A.S.D. Città di Cosenza C5**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.117 del 21.02.2019 (punizione sportiva della perdita della gara Calcio a 5 "Serie C1" Città di Cosenza C5 – C.T.Maestrelli Calcio a 5 del 2.2.2019 con il punteggio di 0 - 6 per posizione irregolare del calciatore Riconosciuto Walter; squalifica per UNA giornata effettiva RICONOSCIUTO Walter; inibizione SGANGA Andrea fino al 20 marzo 2019; ammenda di € 100.00).**

#### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni;

sentiti i reclamanti rappresentati dagli avvocati Giuseppe Carratelli e Cristian Cristiano;

sentita la controdeducente rappresentata dall'Avvocatessa Maria Antonietta Caracciolo;

#### RILEVA

il Giudice Sportivo Territoriale, preso atto del reclamo con il quale la società C.T. Maestrelli C5 chiedeva che venisse inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara del 2/ 2/2019 Città di Cosenza C5 - C.T. Maestrelli Calcio A 5 con il punteggio di 0-6 per avere nelle fila di quest'ultima partecipato il giocatore Riconosciuto Walter benché squalificato.

Rilevava che quanto affermato dalla società reclamante trovava riscontro negli atti ufficiali, in quanto il giocatore suddetto non aveva titolo a prendere legittimamente parte all'incontro non avendo scontato la giornata di squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 75 del 06/12/2018; visto l'art. 17 punto 5 lettera a) del C.G.S. deliberava pertanto di infliggere alla società Città di Cosenza C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6; squalificare per una giornata effettiva il giocatore Riconosciuto Walter della società Città di Cosenza C5; inibire Sganga Andrea della società Città di Cosenza C5 quale dirigente firmatario della distinta di gara fino al 20 marzo 2019; infliggere alla società Città di Cosenza C5 l'ammenda di € 100.00.

La decisione veniva impugnata dalla società Città di Cosenza Calcio a 5 e dal calciatore Riconosciuto Walter.

In via preliminare questo Collegio dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe per evidenti ragioni di connessione oggettiva.

I reclamanti muovono le proprie censure con identiche argomentazioni:

- il reclamo è tardivo in quanto in applicazione dell'art. 29 comma 8 lettera b) avrebbe dovuto essere preannunciato entro le ore 24 del giorno ferialo successivo a quello di disputa della gara e la tassa e le motivazioni trasmesse entro tre giorni dalla gara;
- il reclamo non è stato notificato al calciatore Riconosciuto privandolo del diritto di difesa;
- il reclamo è stato recapitato alla società Città di Cosenza il 20 febbraio 2019, giorno della decisione che si impugna, privando anch'essa del diritto di difesa;
- il versamento della tassa è stato effettuato in maniera irregolare;

- da ultimo, nel merito, il calciatore aveva pieno titolo a disputare la gara in quanto la Corte Sportiva d'Appello Territoriale aveva ridotto la squalifica, pari ad una giornata effettiva di gara ed a termine fino al 31.3.2019, a tutto il 31.1.2019.

La società Maestrelli ha controdedotto affermando la tardività del reclamo in appello notificatogli oltre i sette giorni imposti dall'art. 36 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva; nel merito confuta le asserzioni di parte avversa sostenendo che la decisione di riforma citata dalla reclamante atteneva alla sanzione a tempo, in esito alla quale residuava comunque la squalifica per una giornata per l'espulsione del calciatore Riconosciuto scaturente da somma di ammonizione.

In merito alla presunta irregolarità del procedimento dinanzi al giudice sportivo e la conseguente nullità della delibera, in quanto adottata in primo grado, su reclamo della società C.T. Maestrelli Calcio a 5, senza avere previamente comunicato alla reclamante la data della decisione, adempimento espressamente imposto dall'art.29, comma 8 bis, del C.G.S., per consentire agli interessati di depositare memorie e documenti fino a due giorni prima della decisione, con conseguente violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, questa Corte ritiene fondata la doglianza e il reclamo meritevole di accoglimento.

Difatti il comma 8 bis dell'art.29 del C.G.S., ha previsto in tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su reclamo di parte, il diritto dell'istante e di tutti i soggetti interessati che devono essere individuati dal giudice di "far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della decisione, la cui data deve essere comunicata alle parti a cura della segreteria".

Il giudice sportivo non solo ha omesso tale comunicazione nei confronti di entrambe le parti, ma ha deciso il reclamo in pendenza dei termini normativamente concessi, ai sensi dall'art.38, comma 3 del C.G.S., alla società Città di Cosenza C5 per far pervenire memorie e documenti, violando pertanto l'esercizio del diritto di difesa e inficiando la regolarità del procedimento e della conseguente delibera.

Tale motivo appare assorbente rispetto alle ulteriori argomentazioni dedotte dalle parti per cui ritiene doversi disporre la trasmissione degli atti al giudice sportivo per quanto di sua competenza;

P.Q.M.

in accoglimento dei reclami per come riuniti annulla la delibera impugnata e dispone la trasmissione degli atti al giudice sportivo per quanto di sua competenza;  
dispone, inoltre, accreditarsi le tasse reclamo sul conto della società Città di Cosenza C5.

#### **RECLAMO n.61 della Società A.S.D. HELLAS CIRO' MARINA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.120 del 28.02.2019 (ammenda € 100,00, squalifica del calciatore ISMAILI Sergio per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore MUMOLO Emanuele per TRE gare effettive).**

#### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

#### RILEVA

in via preliminare, relativamente all'ammenda di € 100,00 comminata in primo grado alla società reclamante, che il reclamo proposto è inammissibile in quanto, ai sensi dell'art.45, comma 3, lett. d, del C.G.S., non sono impugnabili i provvedimenti pecuniari non superiori ad € 150,00;

che dal rapporto dell'arbitro, con relativo supplemento, della gara A.S. Kroton Calcio a 5 – A.S.D. Hellas Cirò Marina del 23/02/2019 risulta che:

- al 18' del II tempo, il calciatore Mummolo Emanuele (*Hellas Cirò Marina*) veniva espulso per doppia ammonizione. Lo stesso calciatore ritardava l'uscita dal terreno di gioco proferendo nei confronti del secondo arbitro espressioni offensive; il Mummolo inoltre, dopo la ripresa del gioco, si "presentava nei pressi della panchina e veniva nuovamente allontanato";
- al 22' del II tempo, il calciatore Ismaili Sergio (*Hellas Cirò Marina*) veniva espulso per avere tenuto comportamento irrispettoso nei confronti del secondo arbitro;
- il suddetto calciatore, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, lanciava il pallone contro il secondo arbitro, non riuscendo tuttavia a colpirlo ed, inoltre, gli rivolgeva epiteti offensivi;
- di seguito, lo stesso atleta, che stava uscendo dal terreno di gioco, ritornava indietro, dirigendosi verso il secondo arbitro al quale urlava frasi minacciose, venendo però bloccato e accompagnato definitivamente fuori dal terreno di gioco da alcuni compagni di squadra.

Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti in esame, ha squalificato Ismaili Sergio per cinque gare effettive e Mummolo Emanuele per tre gare effettive (C.U. n.120 del 28/02/2019 del Comitato Regionale Calabria).

La società A.S.D. Hellas Cirò Marina propone reclamo avverso le suddette decisioni e ne chiede l'annullamento o, in subordine, la riduzione, sostenendo, in contrapposizione a quanto refertato dal direttore di gara, che:

- Ismaili Sergio avrebbe tenuto un comportamento assolutamente privo "di qualsivoglia intenzionalità offensiva e minacciosa";
- Mummolo Emanuele avrebbe "prontamente lasciato il terreno di gioco" dopo essere stato espulso.

Il rapporto dell'arbitro (col relativo supplemento), fonte di prova privilegiata, riporta i fatti accaduti in maniera puntuale e, pertanto, gli stessi non possono essere messi in dubbio, rendendo non meritevole di pregio quanto sostenuto dalla reclamante.

In merito alle sanzioni irrogate, questo Collegio ritiene che le stesse vadano confermate, ritenendole congrue ed adeguate ai fatti ascritti ai due calciatori;

P.Q.M.

in riferimento all'ammenda di € 100,00 irrogata alla società reclamante, dichiara inammissibile il reclamo per i motivi di cui in premessa;

relativamente alle squalifiche dei calciatori ISMAILI Sergio e MUMMOLO Emanuele, rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

#### **RECLAMO n.62 della Società A.Q. REAL FONDO GESU'**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.32 CZ del 21.02.2019 (squalifica dell'allenatore CERAUDO Giuseppe fino al 30.06.2019).**

#### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

- che dal rapporto dell'arbitro, con relativo supplemento, della gara A.Q. Real Fondo Gesù – A.S.D. Atletico Sellia Marina del 17/02/2019 risulta che:

- al 17° del II tempo, l'allenatore del Real Fondo Gesù, Ceraudo Giuseppe, veniva allontanato dal terreno di gioco, essendo entrato abusivamente sul terreno di gioco a protestare nei confronti dell'arbitro;
- a seguito del suddetto provvedimento, il Ceraudo spintonava il direttore di gara, minacciandolo;
- a fine gara, l'allenatore in questione entrava abusivamente nello spogliatoio arbitrale, continuando ad insultare e spintonare il direttore di gara fino all'intervento del commissario di campo che provvedeva a calmarlo.

Il Giudice Sportivo Territoriale, in riferimento a quanto sopra, squalificava l'allenatore Ceraudo Giuseppe fino al 30/06/2019 (cfr. C.U. n.32 CZ del 21/02/2019 della Delegazione Provinciale di Catanzaro)

La società A.Q. Real Fondo Gesù contesta *in toto* il rapporto dell'arbitro e, rappresentando i fatti in maniera del tutto differente rispetto a quella effettuata dal direttore di gara, nega ogni addebito a carico del proprio tesserato, chiedendo, in conclusione, la riduzione della squalifica irrogata dal giudice di prime cure.

Va rilevato in questa sede che il rapporto dell'arbitro, fonte di prova privilegiata, riporta i fatti in maniera puntuale ed immune da vizi logici e, pertanto, non presenta profili di attaccabilità, non potendo essere posti in dubbio gli accadimenti narrati in considerazione anche del fatto che le confutazioni della reclamante appaiono alquanto generiche nelle argomentazioni.

In merito alla sanzione irrogata, si ritiene che la stessa debba essere confermata, ritenendola congrua ed adeguata ai fatti addebitati al Ceraudo.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi